



## **CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE PER LA RICERCA NEL PROGETTO “TRUTHSTER”**

### **TRA**

**L’Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze giuridiche**, nel seguito anche “**Uniud**”, con sede legale in via Palladio 8, 33100 Udine, Codice Fiscale 80014550307 e Partita IVA 01071600306, rappresentata dalla Direttrice prof.ssa Elena D’Orlando, PEC amce@postacert.uniud.it;

### **E**

**Università degli studi di Perugia - Dipartimento di Matematica e Informatica**, di seguito anche “**DMI**”, con sede legale in via Vanvitelli 1, 06123 Perugia, C.F/P.I. n. 00448820548 rappresentato dal Direttore Prof. Massimo Giulietti, PEC protocollo@cert.unipg.it;

### **NONCHÉ**

**INNOV@CTORS SRL** con sede legale in Via Vittorio Veneto 31, 33100 Udine, Codice Fiscale e Partita Iva IT02614070304, nel seguito denominato “**Innov@ctors**”, rappresentato da Rosario Lombardo, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede operativa in Via Jacopo Linussio 52, 33100 Udine, PEC pec@pec.innovactors.it;

### **NONCHÉ**

**HTS Hi-Tech Services SRL**, con sede legale in via della Cisterna, 10, 33100 Udine, Codice Fiscale e Partita Iva 02716590308, nel seguito denominato “**HTS**”, rappresentato da Federico Rosso, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede legale, PEC hts@legalmail.it;

### **NONCHÉ**

**Silvia Venier**, nata a Udine il 3/3/1983, Codice Fiscale VNRSLV83C43L483R, Partita IVA 03005300300 domiciliata ai fini del presente accordo in via Benedetto Cairoli 9, 33100 Udine, PEC silvia.venier@pec.it;

### **NONCHÉ**

**Giancarlo Virgilio**, nato a Bari il 4/12/1976 Codice Fiscale VRGGCR76T04A662M, Partita IVA 03082720305, domiciliato ai fini del presente accordo in Via Torino 26, 33100 Udine, PEC virgilio.giancarlo@pec.it.

nel prosieguo congiuntamente definite “Parti”.

### **Premesso che**

- a) Uniud, ai sensi dell’art. 1 del proprio Statuto, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli;
- b) Per la realizzazione dei propri obiettivi Uniud sviluppa la ricerca scientifica, svolgendo attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati;



- c) Uniud, per perseguire i propri fini istituzionali e per ricerche scientifiche di suo interesse prioritario, può stipulare con terzi accordi di ricerca, anche con proprio eventuale apporto finanziario o logistico, in cooperazione, così come può accettare da terzi contributi per la ricerca in cooperazione;
- d) Presso il Dipartimento di Scienze giuridiche si svolge un'attività di ricerca concernente la tutela dei diritti umani nell'ambito dei social media, con particolare riferimento al bilanciamento tra libertà di espressione, privacy, reputazione ed altri diritti fondamentali mediante l'utilizzo di tecnologie blockchain;
- e) La ricerca del Dipartimento di Scienze giuridiche prevede il contributo di afferenti al Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche e del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche di Uniud;
- f) DMI, ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, è un'istituzione pubblica di alta cultura, che opera in conformità ai principi della Costituzione e agli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di ricerca scientifica e di formazione universitaria, ponendosi quali fini primari la ricerca scientifica, il trasferimento dei suoi risultati e la formazione superiore, considerati inscindibili al fine di promuovere lo sviluppo della società; presso il DMI operano gruppi di ricerca in settori affini a quelli oggetto dell'attività di Uniud;
- g) Innov@ctors e HTS sono società operanti nel settore delle tecnologie dell'informazione in grado di sviluppare soluzioni tecnologiche all'avanguardia;
- h) Silvia Venier e Giancarlo Virgilio sono professionisti che operano rispettivamente nel campo della tutela dei diritti umani e del giornalismo;
- i) Nell'ambito della sua ricerca, Uniud ha coinvolto DMI, Innov@ctors, HTS, Silvia Venier e Giancarlo Virgilio in un progetto di ricerca denominato TRUTHSTER, che concerne la certificazione di contenuti multimediali attraverso la tecnologia blockchain, di seguito indicato anche come "progetto";
- j) Il referente scientifico di TRUTHSTER è il dott. Federico Costantini;
- k) Il Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche con deliberazione adottata in data 9 marzo 2022 ha espresso parere favorevole a tale collaborazione;
- l) Il progetto TRUTHSTER è stato presentato nell'ambito di un bando di finanziamento pubblicato dal consorzio TRUBLO (sostenuto a sua volta dal Grant Agreement n. 957228 del programma ricerca e innovazione Horizon 2020), [www.trublo.eu](http://www.trublo.eu) (d'ora in poi anche solo "TRUBLO");
- m) In seguito all'avvenuta selezione del progetto TRUTHSTER, il giorno 8 luglio 2022 è stato sottoscritto l'accordo tra WORLDLINE IBERIA, S.A.U., in nome e per conto del consorzio TRUBLO, e Uniud, il quale è allegato in copia e fa parte integrante del presente accordo (di seguito "Sub-Grant Agreement") (allegato 4);
- n) Ai sensi del "Sub-Grant Agreement" Uniud risulta beneficiario del finanziamento previsto dal bando;
- o) Il bando prevede un'attività suddivisa in due fasi, di cui la seconda è eventuale rispetto alla prima:
- a. Phase 1: Innovation: dal 13/6/2022 al 28/2/2023 (9 mesi);
  - b. Phase 2: progress: dal 1/3/2023 al 31/8/2023 (6 mesi);
- p) La prima fase prevede un finanziamento di € 75.000, corrisposto in tre rate come indicato nel "Sub-Grant Agreement";
- q) La seconda fase è condizionata al superamento di un'ulteriore selezione, autonoma per criteri e metodologia rispetto alla precedente, e prevede un ulteriore finanziamento di € 100.000, corrisposto anch'esso in tre rate come da "Sub-Grant Agreement";
- r) Al momento della sottoscrizione del presente accordo, non è dato sapere se il progetto TRUTHSTER supererà la selezione per accedere alla seconda fase.



Per un migliore coordinamento delle attività in funzione del successo del progetto TRUTHSTER si rende necessario regolare i rapporti tra le parti, che pertanto

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Valore delle premesse**

Le premesse della presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 – Finalità e oggetto del contratto**

(1) Con la presente Convenzione, le Parti disciplinano la collaborazione alle attività di ricerca previste dal progetto TRUTHSTER, finanziato dal Consorzio TRUBLO nell'ambito del grant agreement n. 957228 di Horizon 2020 e oggetto del "Sub-Grant Agreement" tra WORLDLINE IBERIA, S.A.U., in nome e per conto del consorzio TRUBLO, e il Dipartimento di Scienze giuridiche, che le parti dichiarano di conoscere e rispettare.

(2) L'oggetto e il programma delle attività di TRUTHSTER sono descritti negli allegati.

(3) I Responsabili designati dalle Parti per la gestione del progetto sono:

a) per Uniud:

a. Dott. Federico Costantini, Dipartimento di Scienze giuridiche  
federico.costantini@uniud.it, responsabile scientifico del progetto;

b. Dott. Francesco Crisci, Dipartimento di Scienze economiche e statistiche,  
francesco.crisci@uniud.it;

c. Prof. Marino Miculan, Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche,  
marino.miculan@uniud.it;

b) per DMI: prof. Stefano Bistarelli, [stefano.bistarelli@unipg.it](mailto:stefano.bistarelli@unipg.it);

c) per Innov@ctors: Rosario Lombardo, [rosario.lombardo@innovactors.it](mailto:rosario.lombardo@innovactors.it);

d) per HTS: Federico Rosso, [frosso@hts-italy.com](mailto:frosso@hts-italy.com);

e) per Silvia Venier, [silvia.venier3@gmail.com](mailto:silvia.venier3@gmail.com);

f) per Giancarlo Virgilio, [virgilio.giancarlo@gmail.com](mailto:virgilio.giancarlo@gmail.com).

(4) L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera di una delle Parti è comunicata all'altra Parte per iscritto entro 10 giorni dalla sostituzione.

(5) Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili del progetto possono concordare per iscritto, nel rispetto del Sub-Grant Agreement e del termine di cui all'art. 3, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare gli allegati ed eventualmente a concordare, sempre per iscritto, la modifica dell'impegno economico *ivi* previsto.

(6) Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso le rispettive sedi dei partecipanti.

### **Art. 3 – Modalità di partecipazione delle parti**

(1) Le Parti, per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di cui all'art. 2 metteranno a disposizione il proprio personale, nonché materiale, conoscenze e competenze in loro possesso così come previsto negli allegati.

(2) Uniud curerà altresì il coordinamento del progetto.



- (3) Uniud trasferirà alle Parti la quota di finanziamento spettante per l'attività effettivamente svolta secondo l'importo stabilito negli allegati 2 e 3.
- (4) I trasferimenti avverranno in seguito all'incasso del finanziamento erogato da parte di TRUBLO sulla base del "Sub-grant Agreement" e comunque nei limiti di quanto ricevuto da Uniud.
- (5) Qualora l'importo del finanziamento ottenuto da TRUBLO fosse inferiore all'importo previsto nell'Allegato 2, la somma verrà ripartita fra i partner da Uniud sulla base dell'apporto delle singole Parti.
- (6) Ai fini della tracciabilità finanziaria, tutta la documentazione contabile relativa alle attività progettuali dovrà riportare, oltre al riferimento al Grant Agreement n. 957228, il codice CUP G23C22001590006.
- (7) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del Sub-grant Agreement, in caso di un audit finanziario disposto dalla Commissione Europea (di seguito anche "CE"), le parti metteranno direttamente a disposizione della CE tutte le informazioni e i dati dettagliati che potranno essere richiesti dalla CE o da qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, al fine di verificare che il Sub-grant Agreement sia stato gestito ed eseguito correttamente e che i costi siano stati imputati in conformità con esso. Tali informazioni e dati devono essere precisi, completi ed efficaci.
- (8) Le Parti dovranno conservare gli originali o, in casi eccezionali, le copie debitamente autenticate - comprese le copie elettroniche - di tutti i documenti relativi al finanziamento per cinque anni dal termine del progetto TRUBLO indicato al 30/11/2023 nel resoconto del progetto <https://cordis.europa.eu/project/id/957228>, e dunque sino al 30/11/2028. Tali documenti dovranno essere messi a disposizione della CE, su richiesta, in occasione di qualsiasi audit previsto dal Sub-grant Agreement.

#### **Art. 4 – Durata ed efficacia**

- (1) Il presente accordo entra in vigore all'atto della sottoscrizione dell'ultima Parte firmataria e avrà scadenza al termine della seconda fase dell'attività finanziata "Phase 2: Progress" (M15), scadenza prevista in base al bando per il 31/08/2023 e successivamente posticipata alla data del 13/10/2023 come da allegato 1.
- (2) Qualora entro il termine della prima fase dell'attività finanziata "Phase 1: Innovation" il progetto non venisse selezionato per la prosecuzione, ossia per la "Phase 2: Progress", il contratto si intende risolto al termine della "Phase 1: Innovation".

#### **Art. 5 – Segretezza**

- (1) Le Parti si adeguano alle disposizioni in tema di confidenzialità previste dal "Sub-Grant Agreement".
- (2) Le informazioni scritte o orali qualificate "confidenziali" relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito "Informazioni") sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:
  - a) far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
  - b) non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
  - c) restituire le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di conclusione del presente contratto;
  - d) conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al solo personale direttamente coinvolto all'esecuzione



- delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi per iscritto a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- e) astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto.
- (3) L'impegno alla riservatezza è vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a che non si verificheranno le condizioni di cui al successivo comma 4.
- (4) L'obbligo di riservatezza non si applicherà a qualsiasi informazione che:
- la Parte ricevente possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in suo possesso prima della divulgazione da parte della Parte divulgante;
  - sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione del Contratto ovvero anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;
  - sia stata divulgata con il previo consenso scritto della Parte divulgante;
  - una Parte sia tenuta a comunicare ad Autorità pubbliche o giudiziarie a seguito di regolare e formale richiesta di queste ultime e/o alle quali sia comunque tenuta a fornire Informazioni Confidenziali per legge, regolamento o ordine dell'autorità giudiziale. In tal caso, la Parte che ha ricevuto l'ordine o la richiesta da parte dell'Autorità dovrà immediatamente informare la Parte divulgante e fornire copia delle Informazioni Confidenziali trasmesse all'Autorità, fermo restando che la divulgazione dovrà avvenire in misura strettamente necessaria per rispondere alla richiesta o all'ordine ricevuto.
- (5) Le Parti si impegnano a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori al fine di garantirne la rintracciabilità per un periodo di tempo concordato e comunque non inferiore i 10 (dieci) anni successivi alla scadenza del contratto.

#### **Art. 6 –Titolarità dei risultati della ricerca e delle eventuali privative**

- (1) La titolarità esclusiva dei diritti sui Risultati spetta alla Parte che li ha conseguiti nell'ambito dell'attività di collaborazione. I diritti sui Risultati conseguiti dalle Parti saranno di titolarità congiunta.
- (2) Il diritto di essere riconosciuto inventore (nel caso dei brevetti per invenzione e dei modelli d'utilità), autore delle topografie dei prodotti a semiconduttori, costituente di nuove varietà vegetali e, nel caso delle opere dell'ingegno, il diritto morale dell'autore dell'opera, spetta al collaboratore, dipendente o ricercatore della Parte che ha dato il contributo inventivo o creativo rilevante per l'ottenimento dei Risultati. Nel caso di pluralità dei collaboratori, dipendenti o ricercatori delle Parti che hanno dato tale contributo, i diritti di cui al presente paragrafo spettano a tutte queste persone.
- (3) Ciascuna Parte farà in modo di facilitare alle altre Parti il contatto con i propri collaboratori, dipendenti o ricercatori di cui al precedente paragrafo, nei casi in cui la loro collaborazione sia richiesta dalla normativa applicabile al fine del deposito di domande, l'estensione delle Privative all'estero, la trascrizione presso i pubblici registri.
- (4) La determinazione delle quote di ciascuna delle Parti, in caso di titolarità congiunta, verrà effettuata dalle Parti in buona fede, tenendo in considerazione l'apporto inventivo e/o creativo al Risultato generato da ciascuna delle Parti. Nel caso in cui le Parti non trovino l'accordo sulla loro determinazione, le quote si intenderanno di egual misura.
- (5) In caso di titolarità congiunta, la gestione e lo sfruttamento delle Privative e i rapporti tra le Parti nel regime di comunione vengono regolati da apposito Accordo.



(6) Ciascuna delle Parti avrà il diritto di prelazione sull'acquisto delle Privative o dei Risultati o della relativa quota spettante alle altre Parti oppure sulla concessione di una licenza per lo sfruttamento dei diritti delle altre Parti. La prelazione dovrà essere esercitata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta inviata per Posta Elettronica Certificata sull'intenzione di una Parte di cedere la propria Privativa o la propria quota di Privativa oppure di concedere la propria Privativa in licenza, comunicazione che dovrà contenere il nominativo del potenziale acquirente e il corrispettivo offerto. Il corrispettivo dovrà in ogni caso coprire interamente tutti i costi relativi al deposito e all'ottenimento delle Privative sostenuti da ciascuna Università. Qualora nessuna delle Parti eserciti il diritto di prelazione entro il termine indicato, il titolare sarà libero di disporre della propria quota. Se più Parti esercitano il diritto di prelazione entro il termine indicato, la rispettiva quota sarà accresciuta in misura proporzionale alla quota in precedenza posseduta.

(7) Per i Risultati conseguiti rispettivamente dalle Parti e per quelli per i quali la Parte eserciterà il diritto di prelazione, ciascuna Università avrà il diritto di sfruttamento e utilizzo a titolo gratuito per soli fini scientifici e didattici, fatto salvo quanto previsto in materia di pubblicazione dei Risultati di cui al successivo articolo 7.

#### **Art. 7 – Utilizzazione e pubblicazione dei risultati**

(1) Nel caso di Risultati non tutelabili con Privative, le Parti sono libere di utilizzarli o pubblicarli, parzialmente o integralmente. Resta impregiudicata la tutela delle Conoscenze Preesistenti e delle Informazioni Confidenziali.

(2) Nel caso di Risultati tutelabili con Privative, l'utilizzo e la pubblicazione, parziale o integrale, degli stessi sono regolati dall'apposito Accordo di comunione di cui al precedente art. 6.

(3) Prima della sottoscrizione dell'Accordo, l'utilizzo e la pubblicazione dei Risultati tutelabili con Privative da parte di ciascuno dei contraenti potrà avvenire salvo che vi si opponga l'altra Parte.

(4) L'utilizzo e la pubblicazione sono da considerarsi concessi in caso di silenzio protratto oltre i 50 giorni dalla richiesta di utilizzo o di pubblicazione, corredata della bozza del testo da pubblicarsi, inviata per iscritto da una Parte all'altra. L'opposizione potrà avvenire solo al fine di consentire la brevettabilità dei Risultati, per il tempo necessario alla presentazione della domanda di brevetto e comunque, salvo diverso accordo, per un tempo non superiore a mesi 6 dalla comunicazione dell'intenzione di procedere all'utilizzo o pubblicazione. In tale caso, l'utilizzo dei Risultati a fini di ricerca sarà comunque possibile, a condizione che lo stesso avvenga in regime di stretta confidenzialità diretto a non pre-divulgare l'invenzione.

#### **Art. 8 – Diritti di accesso alle conoscenze**

(1) Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

a) al proprio "*background*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto;

b) al proprio "*sideground*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

(2) Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività, specificate nell'Allegato 1.

(3) È in ogni caso escluso l'accesso di una Parte a background delle altre Parti non strettamente funzionali alla realizzazione del Contratto (ovvero senza le quali l'attività progettuale della Parte che



le riceve non sia tecnicamente possibile) e alle conoscenze pregresse riferibili a gruppi di ricerca afferenti alle Parti diversi da quello coinvolto nel Contratto. L'accesso alle Conoscenze Pregresse, al di fuori di quanto previsto dal Contratto, sarà determinato in base ad accordi scritti a condizioni, anche economiche, da concordare tra le Parti.

#### **Art. 9 – Informazione e comunicazione circa il finanziamento europeo e utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

- (1) Come previsto dall'art. 10.1 del Sub-grant Agreement, per tutta la durata del Progetto "TRUTHSTER", le parti dovranno adottare misure adeguate per coinvolgere il pubblico e i media in merito al Progetto stesso e per evidenziare il sostegno finanziario della CE.
- (2) A meno che la CE non richieda diversamente, qualsiasi pubblicità, anche in occasione di conferenze o seminari, o qualsiasi tipo di materiale informativo o promozionale (brochure, opuscoli, poster, presentazioni, ecc.), deve specificare che il Progetto TRUTHSTER ha ricevuto un finanziamento dal Programma di Ricerca e Innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea nell'ambito del progetto TRUBLO - Grant Agreement n. 957228 e riportare il logo dell'UE e il logo del progetto.
- (3) La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare alcun nome, marchio o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), salvo che con il preventivo consenso scritto della Parte titolare.
- (4) Il logo e la grafica "TRUTHSTER" sono concessi in licenza gratuita per tutti gli usi richiesti dal progetto al responsabile scientifico del progetto, Federico Costantini, da parte del proprietario "Creaa Snc di Elena Tammaro e Federica Manaigo", con sede in Viale Leopardi 118, 33100, Udine.

#### **Art. 10 – Assicurazioni**

- (1) Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata nell'allegato 1.
- (2) Resta inteso che il Responsabile delle attività di ciascuna delle Parti comunicherà all'altra Parte i nominativi del personale suddetto, con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall'effettivo inserimento nell'attività stessa.

#### **Art. 11 – Gestione sicurezza e prevenzione**

- (1) Ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008, durante lo svolgimento del progetto di cui al presente accordo il personale inviato presso la struttura ospitante è equiparato al lavoratore della struttura stessa.
- (2) In applicazione all'articolo 10 del DM 363/1998 si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nel datore di lavoro di provenienza del personale a cui restano in capo gli obblighi ed adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni.
- (3) La struttura ospitante fornirà al personale ospitato le informazioni sui rischi e le relative misure di sicurezza ed emergenza adottate in relazione alle specifiche attività svolte presso la propria sede.
- (4) Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività in collaborazione sia richiesta l'attivazione della sorveglianza sanitaria, si concorda che ciascuna delle Parti provvederà ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del proprio personale. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione del progetto di cui al presente accordo, ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs.



n. 81/2008, in particolare dall'art. 20 del citato Decreto Legislativo, e le indicazioni fornite dai Responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività di ricerca in laboratorio.

(5) Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni infortunio capitato al personale dell'altra Parte durante lo svolgimento del progetto oggetto del presente accordo.

#### **Art. 12 – Responsabilità delle Parti**

(1) Le Parti si obbligano reciprocamente a sollevare e tenere indenne le altre parti da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione del presente contratto a causa dell'attività del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

(2) In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile a ciascuna Parte, questo è tenuto a darne prontamente comunicazione scritta alle altre, conformemente a quanto previsto dal Sub-Grant Agreement.

#### **ART. 13– Clausola risolutiva espressa**

Uniud ha la facoltà di risolvere il presente accordo se una delle Parti si rende inadempiente rispetto alle attività di cui all'art. 2 del presente contratto e alle scadenze previste nell'allegato 1, comunicando ad essa, a mezzo posta elettronica certificata, la propria volontà di avvalersi della clausola.

#### **Art. 14 – Recesso**

(1) Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto previo preavviso da comunicarsi mediante posta elettronica certificata con anticipo di almeno 30 giorni.

(2) In caso di recesso esercitato da una parte diversa da Uniud, Uniud riconoscerà alla parte recedente un contributo per le spese sostenute e per le attività svolte fino al momento del recesso, nei limiti di quanto spettante in base agli allegati.

#### **ART. 15 – Condizione risolutiva**

(1) Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva del venir meno, in tutto o in parte, del finanziamento in premessa richiamato.

(2) L'avveramento della condizione non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

#### **Art. 16 – Forza maggiore**

(1) Nessuna delle Parti sarà responsabile del proprio inadempimento in relazione alle obbligazioni contrattuali qualora l'inadempimento sia stato provocato da un evento o da circostanze al di fuori del proprio effettivo controllo. In ogni caso, al verificarsi di un evento o circostanza di tal genere la Parte che si trova nella menzionata circostanza deve immediatamente darne comunicazione alle altre.

(2) Per quanto non specificamente previsto in questa sede si richiama l'art. 9 del Sub-Grant Agreement.

#### **Art. 17 – Controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, efficacia, validità e/o esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il foro di Udine.



### **Art. 18- Trattamento dei dati personali**

(1) Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell’Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.

(2) Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. Le Parti rendono disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” dei propri siti web.

(3) Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (per esempio nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri recapiti o riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del rapporto giuridico conformemente all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell’ambito delle proprie procedure interne.

### **Art. 19 – Comunicazioni**

(1) Le comunicazioni relative al presente Contratto sono inviate ai destinatari ed ai recapiti indicati nell’instestazione del presente accordo:

(2) Le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione degli indirizzi indicati.

### **Articolo 20 - Etica dei comportamenti e delle attività aziendali**

(1) Le Parti si impegnano a promuovere e a far rispettare al proprio interno i seguenti valori, cui devono essere improntati i relativi comportamenti e le attività aziendali:

(a) Tutela della dignità umana e del lavoro, prevenendo qualsiasi situazione che possa ledere i diritti fondamentali della persona, tutelandone attivamente la dignità, l’integrità fisica e morale evitando ogni discriminazione e garantendo pari opportunità nell’accesso e nello svolgimento delle attività. A promuovere inoltre misure che assicurino un sano bilanciamento tra vita personale e lavorativa, un clima di cooperazione tra i colleghi e sostenendo, altresì ogni iniziativa mirata alla creazione di un ambiente di lavoro sereno e stimolante, che faciliti l’interazione personale, la crescita professionale e il benessere organizzativo;

b) Legalità, trasparenza e correttezza, assicurando e promuovendo al proprio interno il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dei principi di integrità e trasparenza, lealtà e correttezza, basi di una corretta ed etica conduzione di ogni attività imprenditoriale;

c) Integrazione, garantendo il rispetto dei rapporti tra persone di provenienza e cultura diverse;

d) Sicurezza, dando garanzia ai propri dipendenti e collaboratori di ambienti di lavoro sicuri e salubri e di condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;

e) Sostenibilità, promuovendo un utilizzo responsabile delle risorse, l’assoluta conformità alle normative in materia di impatto ambientale e la formazione e sensibilizzazione dei collaboratori a tale riguardo.

### **Articolo 21 – Registrazione e spese**

(1) La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ai sensi dell’articolo 24, commi 1 e 2, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), dai rappresentanti delle Parti, come indicati nell’instestazione.



(2) La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e del D.M. 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale per l'intera quota dall'Università degli studi di Udine, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 del 23 giugno 2015.

(3) La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso. Gli oneri per la registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

#### **Articolo 22 – Allegati**

(1) Gli allegati fanno parte integrale del presente accordo.

(2) Gli allegati sono costituiti dai seguenti documenti:

- a) Allegato 1: Scadenze previste dal progetto;
- b) Allegato 2: Suddivisione e ripartizione temporale dei contributi per ciascun partecipante;
- c) Allegato 3: Tabella di riepilogo dei contributi (importi considerati al lordo delle imposte);
- d) Allegato 4: Sub-grant Agreement;
- e) Allegato 5: Progetto di ricerca: (document PDF intitolato Team Report 1.1 Full Research and Innovation Project Proposal)

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Università degli Studi di Udine

la Direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche, prof.ssa Elena D'Orlando.  
Udine, Firma

Per il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di Perugia

Il Direttore Prof. Massimo Giulietti  
Udine, Firma

Per INNOV@CTORS SRL

Rosario Lombardo  
Udine, Firma

Per HTS Hi-Tech Services SRL

Federico Rosso  
Udine, Firma

Silvia Venier

Udine, Firma

Giancarlo Virgilio

Udine, Firma



### Allegato 1: Scadenze previste dal progetto

## Deliverables

### Phase 1: Innovation

Month	Team report OC2 (Deliverable)	Deadline
M1	TR1.1 Full Research and Innovation Project Proposal	15 Aug 2022
M3	TR1.2 Project Solution Design and Business Applicability	17 Oct 2022
M6	TR1.3 Technical Report	16 Jan 2023
M9	TR1.4 White paper and Scientific or Business Publication or PoC	14 Apr 2023

### Phase 2: Progress **Important note: No extensions will be granted**

Month	Team report OC3 (Deliverable)	Deadline
M10	TR2.1 Detailed Development Plan	15 May 2023
M12	TR2.2 Detailed Development Plan Monitoring TR2.3 Validation Plan	14 Jul 2023
M15	TR2.4 Report of MVP TR2.5 Demonstration of developed solution with users TR2.6 White Paper TR2.7 Business Plan	13 Oct 2023



## Allegato 2: Suddivisione e ripartizione temporale dei contributi per ciascun partecipante

<b>Contributi previsti per la fase 1 (totale € 75.000)</b>				
Denominazione del finanziamento	Pre-financing	Sprint 1.1	Sprint 1.2	Sprint 1.3
Scadenza prevista	M1 (15/8/2022)	M3 (17/10/2022)	M6 (16/1/2023)	M9 (4/4/2023)
Percentuale prevista	30,00%	20,00%	30,00%	20,00%
Importo complessivo	€ 22.500,00	€ 15.000,00	€ 22.500,00	€ 15.000,00
<b>Partner</b>				
Silvia Venier	€ 1.440,00	€ 960,00	€ 1.440,00	€ 960,00
UNIUD / DISG Federico Costantini	€ 1.159,56	€ 773,04	€ 1.159,56	€ 773,04
UNIUD / DIES Francesco Crisci	€ 579,78	€ 386,52	€ 579,78	€ 386,52
UNIUD / DMIF Marino Miculan	€ 1.786,68	€ 1.191,12	€ 1.786,68	€ 1.191,12
DMI (Stefano Bistarelli)	€ 3.360,00	€ 2.240,00	€ 3.360,00	€ 2.240,00
Innov@ctors	€ 1.920,00	€ 1.280,00	€ 1.920,00	€ 1.280,00
HTS	€ 2.400,00	€ 1.600,00	€ 2.400,00	€ 1.600,00
Giancarlo Virgilio	€ 2.400,00	€ 1.600,00	€ 2.400,00	€ 1.600,00

<b>Contributi previsti per la fase 2 (totale € 100.000)</b>			
Denominazione del finanziamento	Pre-financing	Sprint 2.1	Sprint 2.2
Scadenza prevista	M10 (15/5/2023)	M12 (14/7/2023)	M15 (3/10/2023)
Percentuale prevista	30,00%	20,00%	50,00%
Importo complessivo	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 50.000,00
<b>Partner</b>			
Silvia Venier	€ 1.440,00	€ 960,00	€ 2.400,00
UNIUD / DISG Federico Costantini	€ 386,52	€ 257,68	€ 644,20
UNIUD / DIES Francesco Crisci	€ 386,52	€ 257,68	€ 644,20
UNIUD / DMIF Marino Miculan	€ 1.062,29	€ 708,19	€ 1.770,48
DMI (Stefano Bistarelli)	€ 1.440,00	€ 960,00	€ 2.400,00
Innov@ctors	€ 5.040,00	€ 3.360,00	€ 8.400,00
HTS	€ 9.120,00	€ 6.080,00	€ 15.200,00
Giancarlo Virgilio	€ 2.040,00	€ 1.360,00	€ 3.400,00



**Allegato 3: Tabella di riepilogo dei contributi (importi lordi)**

<b>Nominativo</b>	<b>Fase 1</b>	<b>Fase 2</b>	<b>Somma individuale</b>	<b>Complessivo per ciascun partner</b>
UNIUD / DISG Federico Costantini	3.865,19 €	1.288,40 €	5.153,59 €	17.903,54 €
UNIUD / DIES Francesco Crisci	1.932,60 €	1.288,40 €	3.220,99 €	
UNIUD / DMIF Marino Miculan	5.955,60 €	3.573,36 €	9.528,96 €	
DMI (Stefano Bistarelli)	11.200,00 €	4.800,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Innov@ctors	6.400,00 €	16.800,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €
Silvia Venier	4.800,00 €	4.800,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
HTS High Tech Services	8.000,00 €	30.400,00 €	38.400,00 €	38.400,00 €
Giancarlo Virgilio	8.000,00 €	6.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €